



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/10/2006

=====

ADDI' 27/10/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	MICHELANGELI	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	KANUCCI	Raffaele	"
BRACHETTI	Regino	"	RODANO	Giulia	"
CIANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Mario	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: TIBALDI - VALENTINI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 747

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: Disposizioni urgenti in materia di imposta regionale delle attività produttive.



747 27 OTT. 2006 *lll*

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente :  
Disposizioni urgenti in materia di imposta regionale delle attività produttive.

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione;

VISTA la legge statutaria 11 Novembre 2004 n° 1 " Nuovo Statuto della Regione Lazio " ; *PW*

VISTO il D. Lgs. 15 Dicembre 1997 n° 446 ed in particolare l' art. 16 comma 3 che prevede che le Regioni hanno facoltà di variare l' aliquota dell' IRAP fino ad un massimo di 1 punto percentuale ;

VISTA la L. R. del 13 Dicembre 2001 n° 34 " Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive ", in attuazione del D. Lgs. n° 446/1997 con cui è stata modulata l' aliquota base dell' IRAP in funzione di singoli settori produttivi ai sensi del sopracitato art. 16 ;

VISTA la legge del 30 Dicembre 2004 n° 311 ed in particolare l' art. 1 comma 174 che dispone l' adozione da parte del presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, dei provvedimenti necessari al ripianamento del disavanzo desunto dal bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale, ivi inclusi gli aumenti dell' addizionale regionale all' imposta sul reddito delle persone fisiche e dell' imposta regionale sulle attività produttive ;

VISTA la L. 23/12/2005 n. 266 ed in particolare l'art.1, comma 277 che prevede all'art.1 c.174 della L. 30 dicembre 2004 n.311 che qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento all'anno d'imposta 2006, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive;

VISTA la L.R. 18 settembre 2006 n. 10, art.1 c.13 che dispone che le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'art.1, comma 174, quinto periodo, della Legge 30 dicembre 2004 n.311 (legge finanziaria) che dispone la maggiorazione automatica delle addizionali regionali IRAP e IRPEF al massimo livello, in conseguenza della non adeguata copertura, entro il 31 maggio 2006, del disavanzo sanitario del 2005, sono destinate alla copertura dello stesso;

VISTO il D. L. del 1 Giugno 2006 n° 266 coordinato con la legge di conversione n° 234 del 20/07/2006 ;

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*  
*Pietro Marrazzo*



747 23 01 F 2006

114



CONSIDERATO che la Conferenza Stato-Regioni riunitasi in data 28/09/2006, nel " Patto per la salute" ha stabilito, al punto 3 lett. b, che viene istituito, per il triennio 2007/2009, un " fondo transitorio ", il cui accesso è subordinato alla sottoscrizione dell' accordo ai sensi dell' art. 1 comma 180 legge 30/12/2004 n° 311, comprensivo di un piano di rientro e che le regioni in difficoltà possono accedere al fondo transitorio di cui trattasi ;

CONSIDERATO altresì che tale accesso presuppone che sia stato attivato l' innalzamento ai livelli massimi dell' aliquota di addizionale IRPEF e maggiorazione IRAP ;

RITENUTO di dover porre in essere le misure necessarie per l' accesso al fondo transitorio come sottoscritto dalla Conferenza Stato-Regioni ;

RITENUTO pertanto di dover confermare, a decorrere dal periodo d'imposta 2007, la maggiorazione dell' aliquota IRAP ai sensi dell' art. 16 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446 e successive modificazioni e integrazioni nella misura di 1 punto percentuale, fatti comunque salvi le variazioni di aliquota di cui alla L. R. n° 34/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed i regimi di esenzione già esistenti ;

VISTA la relazione dell' Assessore competente in materia ;

VISTO il testo della proposta di Legge formulato dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi in collegamento con la Direzione Regionale Bilancio e Tributi ;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non è soggetta a procedura di concertazione ;

**all'unanimità**

### DELIBERA

di approvare e sottoporre all' esame del Consiglio Regionale l' allegata proposta di legge concernente :

"Disposizioni urgenti in materia di Imposta Regionale sulle Attività Produttive" composta di n° 2 articoli e di una relazione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione .



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

*Pietro Marrazzo*

ALLEG. alla L. n. 747 del  
DEL 27 OTT. 2006

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:**

“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ  
PRODUTTIVE”



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzi

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "P. Marrazzi".

Two small, handwritten marks or initials in the bottom left corner of the page, one resembling "gm" and the other "Ror".

## ART. 1

*(Aumento dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2007 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è aumentata di un punto percentuale ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*) e successive modificazioni e in conformità all'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005*) e successive modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'importo dell'IRAP è calcolato maggiorando di un punto percentuale la relativa aliquota, ordinaria o ridotta, vigente nella Regione ai sensi della legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34 (*Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*) e successive modificazioni, fatti salvi, comunque, i regimi di esenzione esistenti.



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pietro Marrazzo", written over the printed name.

A handwritten signature in black ink, possibly reading "Pietro Marrazzo", located in the bottom left corner of the page.

**ART. 2**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Mirrezzo  
*P. Mirrezzo*

*Reo*  
*July*

RELAZIONE

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

L'art.1, comma 174, quinto periodo della Legge 30 dicembre 2004 n.311 (finanziaria per il 2005) dispone che qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo del bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale non vengano adottati entro il 31 maggio, si applicano con riferimento all'anno d'imposta 2006, nella misura massima prevista dalla vigente normativa le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il D.L. 7 giugno 2006 n.206 convertito in L. 17 luglio 2006 n.234, stabilisce all'art.1, comma 1 bis che le disposizioni del succitato art.1, comma 174, quinto periodo, si applicano alle regioni che non abbiano raggiunto, entro il 30 giugno 2006, un accordo con il Governo sulla copertura dei disavanzi di gestione del servizio sanitario regionale e si interpretano nel senso che l'IRAP è calcolata maggiorando di un punto percentuale l'aliquota, ordinaria o ridotta, vigente, fatti salvi comunque i regimi di esenzione.

La Regione Lazio è interessata all'aumento dell'aliquota IRAP.

La maggiorazione dell'1%, si applica sull'aliquota base del 4,25% per la generalità dei contribuenti, la maggiorazione di un punto percentuale non è dovuta dagli enti pubblici che pagano l'IRAP su base mensile e la maggiorazione si applica facendo salve le variazioni dovute alla legge regionale n.34/2001 e i regimi di esenzione già esistenti.

Al fine di perseguire il totale ripianamento del disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale, si rende necessario procedere alla maggiorazione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP ordinaria o ridotta, vigente, fatti salvi comunque i regimi di esenzione, con decorrenza 2007.

Inoltre la Conferenza Stato-Regioni riunitasi il 28/09/2006, nel "Patto per la salute" ha stabilito, al punto 3 lett.b, che viene istituito, per il triennio 2007/2009, un "fondo transitorio", il cui accesso è subordinato alla sottoscrizione dell'accordo ai sensi dell'art.1 comma 180 legge 30/12/2004 n.311, comprensivo di un piano di rientro e che le regioni in difficoltà possono accedere al fondo transitorio di cui trattasi.

Per accedere al fondo transitorio si rende, pertanto, indispensabile procedere alla maggiorazione dell'aliquota IRAP a decorrere dal periodo d'imposta 2007.



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo